Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0183088 del 29/10/2024 - Uscita

Firmatari: Bandecchi Stefano (167317326505228723126906891443982767318)

Impronta informatica: 327f46635f2ba3c621d369345a63adaee22451a8aec86099bb3e5f9b5151a049

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



#### **COMUNE DITERNI**

Direzione GOVERNO DEL TERRITORIO: DECORO - MANUTENZIONE- PATRIMONIO - VIABILITA' - MOBILITA' -PROTEZIONE CIVILE - IGIENE E BENESSERE ANIMALE

> Corso del Popolo 30- 05100 Terni Tel. +39 0744.549.570

II Dirigente:
Federico Nannurelli
dottore in Ingegneria Civile
federico.nannurelli@comune.terni.it

OGGETTO: olivi in aree di proprietà comunale. Provvedimento ordinatorio di divieto di raccolta olive in ambito urbano.

### IL SINDACO

Tenuto conto delle istanze che pervengono ogni anno all'Amministrazione comunale per ottenere l'autorizzazione alla raccolta delle olive presenti sugli alberi di proprietà comunale;

## Considerato che:

- gli olivi di proprietà comunale si trovano in molteplici aree della città, con destinazioni urbanistiche diverse e superfici eterogenee;
- alcune piante sono radicate in aree adiacenti alle arterie stradali mentre altre in aree incolte;
- alcuni olivi sono radicati in aree oggetto di sponsorizzazione, altri in aree oggetto di Patti di Collaborazione tra l'Amministrazione comunale ed il comitato istituito per la manutenzione del verde e quindi per la raccolta dei frutti;
- i frutti presenti sugli alberi possono costituire cibo per la fauna selvatica;
- l'Amministrazione comunale può assegnare la raccolta ai soggetti richiedenti attraverso bandi di evidenza pubblica.

Ritenuto che i proventi che potrebbero derivare dall'eventuale bando, in relazione con il costo opportunità connesso con la procedura amministrativa da attuarsi annualmente, non genererebbero un guadagno significativo per l'Ente;

Considerato che alcuni alberi si trovano in centro città o comunque in aree non soggette a controllo ovvero limitrofe a fonti di inquinamento, per cui si renderebbe necessario effettuare indagini ed analisi qualitative del prodotto al fine di evitare rischi per la salute umana;

Ritenuto, pertanto, al fine di tutelare la salute umana, di non attivare al momento procedure di assegnazione della raccolta delle olive e di vietarne la raccolta su tutte le aree di proprietà comunale, fatta eccezione per quelle disciplinate da altre forme di contratti già in essere o da stipulare;

Vista la precedente Ordinanza sindacale protocollo n. 170018 del 29/11/2018;

Visti l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Regolamento Locale di Igiene e Sanità Pubblica,

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0183088 del 29/10/2024 - Uscita

Firmatari: Bandecchi Stefano (167317326505228723126906891443982767318)

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

#### ORDINA

il divieto di raccolta delle olive da tutti gli alberi di proprietà comunale, fatta eccezione per i soggetti titolari, per specifiche aree, di contratti stipulati con l'Amministrazione comunale, restando a carico di questi soggetti la verifica della qualità del prodotto raccolto.

#### DISPONE

l'estensione del divieto anche ai soggetti titolari di contratti di sponsorizzazione, visto che la maggior parte degli alberi si trovano radicati in aree ad intenso traffico veicolare e non è nota la qualità delle olive presenti.

#### **RAMMENTA**

che la mancata osservanza di tali disposizioni è punita, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, fatta salva la possibile attivazione delle procedure previste dall'art. 650 del Codice Penale.

# DISPONE, altresì

- a) di divulgare adeguatamente il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet www.comune.terni.it, nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua diffusione, nonché di trasmetterlo:
  - all'Azienda USL Umbria n 2 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica all'indirizzo PEC <u>aslumbria2@postacert.umbria.it</u>;
  - al Comando della Polizia Locale del Comune di Terni;
  - alla Direzione Ambiente Energia Trasporti.
- b) di incaricare la Direzione Polizia Locale e la USL Umbria 2, ciascuna per quanto di competenza, della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente protocollo n. 170018 del 29/11/2018.

Ai sensi della L. 241/90 si evidenzia che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Federico Nannurelli Dirigente della Direzione Governo del Territorio: Decoro – Manutenzioni – Patrimonio – Viabilità – Mobilità - Protezione Civile – Igiene e benessere animale del Comune di Terni, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico protocollo n. 161341 del 26/09/2024.

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel temine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO Stefano Bandecchi

(documento firmato digitalmente conformemente al D.lgs. N. 82/2005)